

Domande e risposte sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

1 Introduzione

Il 25 ottobre 2011, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (d'ora in poi denominato "il regolamento FIAC"). Il regolamento FIAC modifica le disposizioni esistenti che disciplinano l'etichettatura degli alimenti nell'Unione al fine di consentire al consumatore di adottare decisioni in piena conoscenza di causa e di utilizzare gli alimenti in modo sicuro, garantendo al tempo stesso la libera circolazione degli alimenti legalmente prodotti e commercializzati.

Il regolamento è entrato in vigore il 12 dicembre 2011 ed è applicabile a partire dal 13 dicembre 2014, ad eccezione delle disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale, che sono applicabili a partire dal 13 dicembre 2016.

Seguendo il suo metodo informale di lavoro, la Direzione generale Salute e consumatori della Commissione ha creato un gruppo di lavoro composto di esperti degli Stati membri, al fine di rispondere ad una serie di domande relative all'applicazione del regolamento.

Il presente documento ha lo scopo di aiutare tutti i soggetti attivi nella catena alimentare e le competenti autorità nazionali a comprendere meglio e ad applicare in modo corretto il regolamento FIAC. Esso non ha tuttavia alcun valore giuridico ufficiale e, in caso di controversia, l'interpretazione della normativa spetta in ultima istanza alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

2 Requisiti generali in materia di etichettatura

2.1 *Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie (articoli 6, 8, 12, 13 e 37 del regolamento FIAC)*

2.1.1 **Per gli alimenti preimballati, le informazioni figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta ad esso apposta. Quale tipo di etichette è possibile utilizzare a tale scopo?**

Per gli alimenti preimballati, le informazioni obbligatorie figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta ad esso apposta. La nozione di "etichetta" è definita come qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento.

Le etichette devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Le informazioni obbligatorie sugli alimenti non devono essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire. Le etichette non possono pertanto essere facilmente amovibili, poiché ciò metterebbe a rischio il diritto del consumatore di disporre di tali informazioni o di avervi accesso. Inoltre, al fine di garantire che gli operatori del settore alimentare suddividano in modo equilibrato lo spazio disponibile per le etichette, la legislazione prevede che le informazioni volontarie sugli alimenti non possano occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie.

Può essere utilizzato qualunque tipo di etichetta considerato conforme ai criteri sopraindicati. Le etichette amovibili sono esaminate caso per caso al fine di determinare se esse rispettano i requisiti generali in materia di messa a disposizione e di posizionamento delle informazioni obbligatorie. Occorre dedicare particolare attenzione alla buona visibilità o no di questo tipo di etichetta.

2.1.2 **In caso di imballaggi multipli contenenti articoli imballati individualmente venduti dai fabbricanti ai grossisti o ai dettaglianti, le informazioni obbligatorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento FIAC devono figurare su tutti gli imballaggi individuali?**

Questa forma di transazione rappresenta una fase precedente alla vendita al consumatore finale, se non consiste nella vendita o fornitura ad una collettività. Le menzioni obbligatorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento FIAC devono in questo caso apparire in uno dei seguenti spazi:

- sul preimballaggio [vale a dire sull'imballaggio multiplo];
- su un'etichetta ad esso apposta;
- sui documenti commerciali relativi agli alimenti, se si può garantire che tali documenti o accompagnino l'alimento al quale si riferiscono, o siano inviati prima o contemporaneamente alla consegna. In questi casi, tuttavia, anche le seguenti

indicazioni devono figurare sull'imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione:

- la denominazione dell'alimento;
- il termine minimo o la data di scadenza;
- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile.

Non è quindi necessario che gli articoli imballati individualmente siano soggetti agli stessi requisiti di etichettatura.

Tuttavia, se il grossista o il dettagliante decide di vendere questi articoli al consumatore finale, deve fare in modo che le indicazioni obbligatorie richieste a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento FIAC figurino su ciascuno di essi, basandosi sulle informazioni che appaiono sul preimballaggio, sull'etichetta ad esso apposta o sui documenti commerciali che lo accompagnano.

2.1.3 Per gli imballaggi multipli venduti a collettività nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento FIAC, e comprendenti articoli imballati individualmente, dove devono figurare le indicazioni obbligatorie richieste a norma degli articoli 9 e 10 di questo regolamento?

Per gli imballaggi multipli destinati a essere venduti a collettività e comprendenti articoli imballati individualmente, le indicazioni obbligatorie devono apparire direttamente sull'imballaggio multiplo o su un'etichetta ad esso apposta.

Tuttavia, se gli articoli imballati individualmente (nell'imballaggio multiplo) sono unità di vendita destinate al consumatore finale, le informazioni obbligatorie devono figurare anche su ciascun articolo.

Nel caso in cui la superficie maggiore di questi singoli articoli misuri meno di 10 cm², sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le seguenti informazioni:

- la denominazione dell'alimento;
- qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II, o derivato da una sostanza o prodotto elencati in detto allegato, che provochi allergie o intolleranze, usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e che sia ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
- la quantità netta dell'alimento;
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza.

L'elenco degli ingredienti deve essere fornito utilizzando altri mezzi o essere messo a disposizione del consumatore su sua richiesta.

Considerando le varie forme in cui gli alimenti sono serviti al consumatore finale negli esercizi di ristorazione, è opportuno sottolineare che le porzioni individuali (ad esempio

di confettura, di miele o di mostarda) presentate ai clienti in questi esercizi come parte integrante del pasto non sono considerate come unità di vendita. In questo caso, le informazioni devono pertanto figurare unicamente nell'imballaggio multiplo.

(N.B. In ogni caso, le informazioni obbligatorie relative agli allergeni devono essere messe a disposizione del consumatore finale).

2.2 *Elenco delle indicazioni obbligatorie (articolo 9 del regolamento FIAC)*

2.2.1 Per quanto riguarda le "istruzioni per l'uso", gli operatori del settore alimentare possono utilizzare il simbolo di un fornello o di un forno invece delle rispettive parole?

No, questo non è consentito. Le indicazioni obbligatorie, come le istruzioni per l'uso, devono essere espresse mediante parole e cifre. Il ricorso a pittogrammi o a simboli costituisce solo un mezzo di espressione complementare.

La Commissione può tuttavia adottare in futuro atti delegati o di esecuzione che consentano di esprimere una o più delle indicazioni obbligatorie mediante pittogrammi o simboli al posto di parole o cifre.

2.3 *Definizione della nozione di "superficie maggiore" per quanto riguarda l'altezza minima dei caratteri per la presentazione delle indicazioni obbligatorie (articolo 13, paragrafo 3), l'omissione di alcune indicazioni obbligatorie (articolo 16, paragrafo 2) e l'esenzione dalla dichiarazione nutrizionale (allegato V, paragrafo 18)*

2.3.1 Come viene determinata la "superficie maggiore", in particolare nel caso di lattine o bottiglie?

Per gli imballaggi con facce rettangolari o le scatole, la superficie maggiore è facile da determinare: basta prendere in considerazione una faccia intera dell'imballaggio (altezza x larghezza).

La determinazione della superficie maggiore è più complessa, tuttavia, per gli imballaggi cilindrici (ad esempio le lattine) o per le bottiglie, che hanno spesso forme irregolari. In questi casi, una soluzione pratica potrebbe consistere, ad esempio, nel tenere conto di tutta la superficie dell'imballaggio, ad eccezione della parte superiore, della parte inferiore e delle flange delle lattine e della spalla e del collo delle bottiglie e dei boccali.

2.4 *Etichettatura degli allergeni [per alimenti preimballati] (articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e allegato II)*

2.4.1 Se la denominazione di un ingrediente comprende il nome di una sostanza o di un prodotto che provoca allergie o intolleranze (ad esempio il termine tedesco "milchpulver", che significa "polvere di latte"), deve essere messa in evidenza l'intera parola o solo la

parte che fa riferimento a questo prodotto o a questa sostanza (in altri termini, si deve scrivere *milchpulver* o *milchpulver*)?

Nell'elenco degli ingredienti, gli operatori del settore alimentare devono mettere in evidenza il nome della sostanza o del prodotto elencato nell'allegato II del regolamento FIAC. Di conseguenza, deve essere evidenziata solo la parte del nome dell'ingrediente corrispondente a queste sostanze o prodotti (ad esempio "**milchpulver**"). Tuttavia, per motivi pratici, anche la messa in evidenza dell'intera denominazione (ad esempio "**milchpulver**") è considerata conforme alle prescrizioni legali.

Ovviamente, quando la denominazione dell'ingrediente è composta da più parole separate, deve essere evidenziato solo il prodotto o la sostanza che provoca allergie o intolleranze (ad esempio "poudre de **lait**", "**latte** in polvere").

2.4.2 Se tutti gli ingredienti di un alimento sono sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze elencati nell'allegato II del regolamento FIAC, come può essere sottolineata la loro presenza?

Se tutti gli ingredienti di un alimento sono sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, essi devono essere citati nell'elenco degli ingredienti e devono essere evidenziati. Sono possibili vari metodi di evidenziazione, come una modifica delle dimensioni o dello stile del carattere o del colore di fondo. Se tutti gli ingredienti sono compresi nell'elenco dell'allegato II, essi devono essere distinti dalle altre informazioni obbligatorie come il titolo "ingredienti" che introduce l'elenco.

L'evidenziazione delle sostanze che provocano allergie o intolleranze nell'elenco degli ingredienti permette di fare in modo che i consumatori continuino a verificare l'elenco degli ingredienti. In questo modo i consumatori che soffrono di allergie o intolleranze alimentari (in particolare a sostanze non elencate nel regolamento FIAC, come ad esempio i piselli) saranno in grado di scegliere con cognizione di causa i prodotti per loro sicuri.

2.4.3 Nel caso di imballaggi o recipienti la cui faccia maggiore ha una superficie inferiore a 10cm², come deve essere indicata la presenza nell'alimento in questione di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze?

Nel caso di imballaggi o recipienti la cui faccia maggiore ha una superficie inferiore a 10cm², l'elenco degli ingredienti può essere omissivo. Tuttavia, in mancanza di tale elenco, è obbligatoria l'indicazione della presenza nell'alimento in questione di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze. Essa deve comprendere il termine "contiene" seguito dal nome di tale sostanza o prodotto.

La regola generale in base alla quale l'indicazione della presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze non è richiesta quando la denominazione dell'alimento fa chiaramente riferimento al nome della sostanza o del prodotto in questione si applica anche nella fattispecie. Analogamente, non è necessario in tal caso evidenziare sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.

2.5 Etichettatura degli allergeni [per gli alimenti non preimballati] (articolo 44)

2.5.1 Un operatore del settore alimentare può fornire informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento non preimballato solo su richiesta del consumatore?

No. Le indicazioni relative agli allergeni e alle intolleranze sono obbligatorie quando vengono utilizzate nella fabbricazione di un alimento sostanze elencate nell'allegato II. Tali indicazioni devono essere comunicate e rese facilmente accessibili, affinché il consumatore sappia che questo alimento è suscettibile di provocare allergie e intolleranze. Di conseguenza, non è consentito fornire tali informazioni solo su richiesta del consumatore.

2.5.2 Un operatore del settore alimentare può fornire informazioni sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento non preimballato utilizzando mezzi diversi da un'etichetta, compresi strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale?

Gli Stati membri possono adottare misure nazionali concernenti le modalità secondo le quali devono essere comunicate le informazioni sugli allergeni. In linea di principio, per fornire al consumatore informazioni sull'alimento, anche relative alle allergie e intolleranze, affinché possa scegliere con cognizione di causa, sono ammessi tutti i mezzi: un'etichetta, altri documenti che accompagnano un alimento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale (vale a dire comunicazioni orali verificabili).

In mancanza di misure nazionali, le disposizioni del regolamento FIAC in materia di etichettatura di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze concernenti gli alimenti preimballati si applicano anche a quelli non preimballati. Queste informazioni devono essere pertanto facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Ciò significa che le informazioni relative alle allergie e intolleranze devono essere fornite per iscritto fino a quando gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali.

2.5.3 Gli Stati membri possono adottare misure nazionali con le quali si permette che le informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento non preimballato siano comunicate solo su richiesta del consumatore?

La comunicazione su richiesta " di informazioni sugli allergeni" non è considerata come "un mezzo atto a fornire informazioni". Tuttavia, in un approccio pragmatico, le misure nazionali possono prevedere, a titolo indicativo, che le informazioni particolareggiate relative alla sostanze che provocano allergie o intolleranze utilizzate nella fabbricazione o nella preparazione di alimenti non preimballati possano essere comunicate su

richiesta del consumatore, purché l'operatore comunichi in posizione evidente e in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile ed eventualmente indelebile che tali indicazioni possono essere ottenute su richiesta. Ciò indicherebbe già al consumatore che l'alimento è suscettibile di provocare allergie o intolleranze e che informazioni in merito sono disponibili e facilmente accessibili.

2.6 Vendite a distanza (articoli 8 e 14)

2.6.1 Per gli alimenti preimballati proposti alla vendita mediante una tecnica di comunicazione a distanza, chi ha il compito di informare i consumatori e chi è responsabile della presenza e dell' esattezza di tali informazioni sugli alimenti?

L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore sotto il nome o la ragione sociale del quale l'alimento è commercializzato. Tale operatore deve garantire la presenza e l'esattezza delle informazioni fornite.

Per i prodotti proposti alla vendita mediante una tecnica di comunicazione a distanza, la responsabilità di fornire le informazioni obbligatorie su questi alimenti prima della conclusione dell'acquisto incombe al proprietario del sito web.

2.6.2 Per gli alimenti proposti alla vendita a distanza, quali tipi di informazioni deve fornire l'operatore del settore alimentare e in quale fase?

È opportuno distinguere tra gli alimenti preimballati¹ e gli alimenti non preimballati che sono proposti alla vendita mediante una tecnica di comunicazione a distanza.

➤ Per quanto riguarda gli alimenti preimballati:

Prima della conclusione dell'acquisto, l'operatore responsabile deve comunicare **tutte le informazioni obbligatorie sugli alimenti**,² tranne il **termine minimo di conservazione o la data di scadenza**. La definizione della nozione di "informazioni obbligatorie sugli alimenti" comprende tutte le informazioni che la legislazione dell'UE in generale, e non solo il regolamento FIAC, impone di fornire al consumatore finale. Le informazioni obbligatorie sugli alimenti figurano sul supporto della vendita a distanza o sono trasmesse utilizzando qualunque altro mezzo appropriato chiaramente precisato dall'operatore del settore alimentare senza spesa supplementare per il consumatore finale.

Inoltre, l'operatore deve fornire, **al momento della consegna**, tutte le **indicazioni obbligatorie** (compreso il termine minimo di conservazione o la data di scadenza).

¹ La nozione di "alimento preimballato" è definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento FIAC.

² La nozione di "informazioni obbligatorie sugli alimenti" è definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) del regolamento FIAC.

➤ **Per quanto riguarda gli alimenti non preimballati:**

L'operatore del settore alimentare è tenuto a comunicare solo le informazioni relative agli allergeni, a meno che le misure nazionali richiedano la comunicazione di tutte le informazioni di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento FIAC o di alcune di esse. Le informazioni relative agli allergeni o qualunque altra indicazione richiesta dalla legislazione nazionale devono essere fornite a) **prima della conclusione dell'acquisto** e devono figurare sul supporto della vendita a distanza o devono essere trasmesse utilizzando qualunque altro mezzo adeguato chiaramente precisato dall'operatore del settore alimentare senza spese supplementari per il consumatore finale e b) **al momento della consegna**.

2.6.3 Per gli alimenti preimballati proposti alla vendita a distanza, l'operatore del settore alimentare deve fornire il numero di partita prima della conclusione dell'acquisto conformemente alla direttiva 2011/91/UE?

La nozione di "informazioni obbligatorie sugli alimenti" comprende tutte le indicazioni che le disposizioni dell'Unione impongono di fornire al consumatore finale. La nozione di "numero di partita" è stabilita nella direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Tuttavia, questa informazione non è destinata al consumatore finale. Si tratta principalmente di uno strumento di tracciabilità che non ha alcun impatto sulla scelta del consumatore. In quanto tale, e nel contesto di un approccio pragmatico, non è obbligatorio menzionare questa informazione prima della conclusione dell'acquisto.

2.7 Elenco degli ingredienti (articoli 18 e 20)

2.7.1 I nanomateriali ingegnerizzati devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti? Esistono esenzioni?

Tutti gli ingredienti che si presentano sottoforma di nanomateriali ingegnerizzati devono essere indicati chiaramente nell'elenco degli ingredienti. Il nome degli ingredienti è seguito dalla dicitura "nano".

I nanomateriali ingegnerizzati non devono essere inclusi nell'elenco degli ingredienti quando si presentano sottoforma di uno dei seguenti costituenti:

- gli additivi e gli enzimi alimentari:
 - la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento, conformemente al principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1333/2008, purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito; **oppure**,
 - che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici;

- i supporti e le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzati allo stesso modo e allo stesso scopo dei supporti e sono utilizzati nelle dosi strettamente necessarie;
- le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzate allo stesso modo e allo stesso scopo dei coadiuvanti tecnologici e sono ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata.

2.8 Misure transitorie (articolo 54)

2.8.1 Gli operatori del settore alimentare possono commercializzare prodotti etichettati conformemente al regolamento FIAC prima del 13 dicembre 2014?

Sì, gli operatori del settore alimentare possono commercializzare prodotti etichettati conformemente al regolamento FIAC prima del 13 dicembre 2014, purché non vi sia un conflitto con i requisiti in materia di etichettatura previsti dalla direttiva 2000/13/CE, che rimane applicabile sino al 12 dicembre 2014.

Ad esempio, in virtù della direttiva 2000/13/CE, l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro il ..." deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, della quantità netta (per gli alimenti preimballati) e del titolo alcolometrico volumico effettivo (per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume). Il regolamento FIAC non richiede più che questa data figuri nello stesso campo visivo. In questo caso, se gli operatori del settore alimentare si conformassero al regolamento FIAC prima della sua entrata in vigore il 13 dicembre 2014, essi violerebbero la direttiva 2000/13/CE.

2.9 Indicazione e designazione degli ingredienti (allegato VII)

2.9.1 È possibile porre sull'etichetta la seguente indicazione: "olio di colza o olio di palma parzialmente idrogenato" se un produttore modifica la sua fonte vegetale?

No, tale indicazione violerebbe il regolamento FIAC. È vietato far figurare sull'etichetta informazioni che non siano sufficientemente precise o specifiche sulle caratteristiche dell'alimento e che potrebbero pertanto indurre in errore il consumatore.

2.9.2 È obbligatorio indicare le origini vegetali specifiche per tutti gli alimenti che contengono oli o grassi di origine vegetale, quale che sia la quantità?

Sì, è obbligatorio qualunque sia la quantità di olio o grasso presente nell'alimento in questione.

2.10 *Data di congelamento o data di primo congelamento se il prodotto è stato congelato più di una volta sull'etichetta delle carni congelate, preparati di carni congelate e prodotti della pesca non trasformati congelati (allegato III)*

2.10.1 **La data di congelamento o di primo congelamento (se il prodotto è stato congelato più di una volta) deve figurare obbligatoriamente sull'etichettatura delle carni congelate, preparati di carni congelate e prodotti della pesca non trasformati congelati non preimballati?**

No, la data di congelamento o di primo congelamento è solo obbligatoria sull'etichettatura delle carni congelate, preparati di carni congelate e prodotti della pesca non trasformati congelati che sono preimballati. Gli Stati membri possono decidere di estendere questo obbligo ai prodotti non preimballati.

2.10.2 **Come sono definiti nel regolamento FIAC i "prodotti della pesca non trasformati" ?**

La nozione di "prodotti della pesca" comprende tutti gli animali marini o d'acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi vivi, dei tunicati vivi e dei gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi marini, rettili e rane), selvaggi o d'allevamento, comprese tutte le forme e parti commestibili di questi animali. La nozione di "prodotti della pesca non trasformati" si definisce come tutti i prodotti della pesca che non abbiano subito trasformazioni e comprendono i prodotti che sono stati divisi, separati, sezionati, tagliati, disossati, tritati, scorticati, tagliuzzati, puliti, preparati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati.

2.10.3 **Come deve essere espressa la data di congelamento?**

La data di congelamento o la data di primo congelamento è indicata come segue:

- è preceduta dai termini "Prodotto congelato il...";
- questi termini sono seguiti sia dalla data stessa, sia da un riferimento al luogo in cui la data è indicata sull'etichettatura;
- la data è composta dall'indicazione, nell'ordine e in chiaro, del giorno, del mese e dell'anno, ad esempio "Prodotto congelato il GG/MM/AAAA".

2.11 Indicazione della presenza di acqua aggiunta con la denominazione dell'alimento (allegato VI, paragrafo 6)

L'obiettivo di questo requisito è di proteggere il consumatore contro le pratiche sleali e ingannevoli in caso di prodotti a base di carne o di prodotti della pesca sottoforma di tagli (anche d'arrosto), fette, porzioni o carcasse di carne o tagli (anche d'arrosto), fette, porzioni o filetti o prodotti interi della pesca e ai quali è stata aggiunta acqua nel corso del processo di fabbricazione, senza che ciò sia giustificato da motivi tecnologici. I consumatori non si aspettano di trovare un tale volume di acqua in questi alimenti. Dal momento che l'aggiunta di acqua può anche aumentare il peso dei preparati di carne o di prodotti della pesca, l'indicazione della sua presenza nella denominazione di questi alimenti permette al consumatore di distinguerli immediatamente.

2.11.1 In quali casi la denominazione dell'alimento deve comprendere un'indicazione della presenza d'acqua aggiunta che rappresenta più del 5% del peso del prodotto finito?

La presenza d'acqua aggiunta che rappresenta più del 5% del prodotto finito deve essere indicata nella denominazione dell'alimento nei seguenti casi:

- prodotti a base di carne e preparati di carne sottoforma di taglio (anche d'arrosto), fetta, porzione o carcassa di carne;
- prodotti della pesca e preparati questi prodotti sottoforma di taglio (anche d'arrosto), fetta, porzione, filetto o prodotto intero della pesca.

Spetta in un primo tempo agli operatori del settore alimentare, e in un secondo tempo agli Stati membri, nel contesto delle loro attività di controllo, verificare caso per caso se un prodotto rispetta questi requisiti. A tale proposito, deve essere presa in considerazione "l'apparenza" dell'alimento. A titolo indicativo, questa indicazione non è obbligatoria per gli alimenti quali gli insaccati (ad esempio, le mortadelle, gli hot dog), i sanguinacci, il pane di carne, il paté (di carne o di pesce) e le polpette (di carne o di pesce).

2.12 Indicazione della quantità netta (allegato IX, punti 4 e 5)

2.12.1 Quando la quantità netta è indicata su un preimballaggio costituito da più imballaggi individuali, di dimensioni diverse, l'operatore del settore alimentare deve indicare anche il numero totale di imballaggi individuali? Può trattarsi di un numero medio?

Per i preimballaggi costituiti da due imballaggi individuali o più che non sono considerati come unità di vendita e che non contengono la stessa quantità dello stesso prodotto, l'operatore deve menzionare, oltre alla quantità netta totale dell'imballaggio completo, il numero totale di imballaggi individuali.

Se, applicando le buone prassi di fabbricazione, l'indicazione precisa del numero totale di imballaggi individuali è impossibile per motivi tecnici (nessun controllo del numero di pezzi) o altri vincoli di fabbricazione, il numero può eccezionalmente essere presentato

sottoforma di media. Può anche essere utilizzato il termine "circa" o qualunque indicazione analoga.

2.12.2 Il regolamento prevede che "quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non include la glassa". In questo caso, il peso netto dell'alimento è quindi identico al peso netto sgocciolato. È obbligatorio indicare sull'etichetta sia il "peso netto" che il "peso netto sgocciolato"?

Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, anche il peso netto sgocciolato di questo elemento deve essere indicato, oltre alla quantità netta. Ai fini del presente punto, l'acqua congelata o surgelata è considerata come un liquido di copertura e ciò comporta l'obbligo di indicare sull'etichetta il peso netto e il peso sgocciolato. Inoltre, il regolamento FIAC specifica che quando un alimento congelato o surgelato è glassato, il peso netto dichiarato non deve comprendere il peso della glassa (peso netto senza glassa).

Di conseguenza, il peso netto dichiarato dell'alimento glassato è identico al suo peso netto sgocciolato. Tenuto conto di questo elemento e della volontà di non indurre in errore il consumatore, sono possibili le seguenti indicazioni:

- Doppia indicazione:
 - peso netto: X g e
 - peso sgocciolato: X g;
- Indicazione comparativa:
 - peso netto=peso sgocciolato= X g;
- Indicazione unica:
 - peso sgocciolato: X g
 - peso netto (senza glassa): X g

3 Dichiarazione nutrizionale

3.1 *Le regole relative alla dichiarazione nutrizionale fissate dal regolamento FIAC si applicano a tutti gli alimenti? (articolo 29)*

Le regole non si applicano ai seguenti alimenti, che sono soggetti alle proprie regole in materia di etichettatura:

- i complementi alimentari;
- le acque minerali naturali;
- gli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, a meno che non sia prevista alcuna regola specifica concernente gli aspetti particolari della dichiarazione nutrizionale (si veda anche la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare e le direttive specifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva).

3.2 *Quali elementi devono essere dichiarati? (articoli 13, 30, 32, 34 e 44 e allegati IV e XV)*

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria comprende i seguenti elementi, nonché la quantità delle sostanze nutritive per le quali è effettuata un'indicazione nutrizionale e/o sulla salute:

il valore energetico e la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di carboidrati, di zuccheri, di proteine e di sale.

Il valore energetico deve essere espresso sia in kJ (kilojoules) sia in kcal (kilocalorie). L'abbreviazione kJ/kcal può essere utilizzata.

L'ordine di presentazione delle informazioni è il seguente:

energia
grassi
di cui
— acidi grassi saturi,
carboidrati
di cui
— zuccheri

proteine
sale

La dichiarazione è presentata, se lo spazio lo permette, sottoforma di tabella, con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio sufficiente, le informazioni possono essere presentate sottoforma lineare.

Le regole relative alle dimensioni minime dei caratteri si applicano alla dichiarazione nutrizionale, che deve essere stampata in un carattere la cui altezza della X è uguale o superiore a 1,2mm. Nel caso di imballaggi o di recipienti la cui faccia maggiore ha una superficie inferiore a 80cm², l'altezza della X è di almeno 0,9mm. L'altezza della X è definita nell'allegato IV del regolamento FIAC (N.B.: gli alimenti confezionati in imballaggi o recipienti la cui faccia maggiore ha una superficie inferiore a 25cm² sono esentati dalla dichiarazione nutrizionale (si veda la successiva domanda 3.5, punto 18).

Quando il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto è trascurabile, l'informazione relativa a questi elementi può essere sostituita dalla dicitura "Contiene quantità di ...", collocata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale (si veda la domanda 3.15 per la definizione di "quantità trascurabile").

Per gli alimenti non preimballati, il contenuto della dichiarazione può limitarsi sia al solo valore energetico, sia al valore energetico accompagnato dall'indicazione delle quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri e di sale.

3.3 Quali sono i valori di riferimento per la dichiarazione nutrizionale? (articoli 32 e 33, allegato XV)

Per le vitamine e i sali minerali, si veda la domanda 3.7.

Le quantità di sostanze nutritive sono espresse in grammi (g) per 100g o per 100ml, e il valore energetico in kilojoules (kJ) e in kilocalorie (kcal) per 100g o per 100ml.

Esse possono inoltre essere dichiarate per porzione o per unità di consumo. Questa porzione o unità deve essere facilmente riconoscibile dai consumatori, ed essere quantificata sull'etichetta nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale; deve inoltre essere indicato il numero di porzioni o di unità contenute nell'imballaggio.

Inoltre, il valore energetico e le quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di carboidrati, di zuccheri, di proteine e di sale possono essere espressi anche sottoforma di percentuale delle assunzioni di riferimento specificate nella seguente tabella per 100g o per 100ml. In aggiunta o al posto di tale indicazione per 100ml o per 100g, queste percentuali possono essere espresse per porzione o per unità di consumo.

Apporti in energia o in sostanze nutritive	Assunzione di riferimento
Energia	8 400 kJ/2 000 kcal
Grassi totali	70 g
Acidi grassi saturi	20 g
Carboidrati	260 g
Zuccheri	90 g
Proteine	50 g
Sale	6 g

Quando le percentuali delle assunzioni di riferimento sono espresse per 100g o per 100ml, la dichiarazione deve comprendere la seguente dicitura: "Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal)".

Per gli alimenti non preimballati, è sufficiente una dichiarazione per porzione o unità di consumo.

3.4 Possono essere utilizzate altre forme di espressione? (articolo 35)

Oltre alle forme di espressione (per 100g/ml, per porzione, per percentuale delle assunzioni di riferimento) e di presentazione (denominazione della sostanza nutritiva, valore numerico) sopraindicate, possono essere utilizzate altre forme e/o presentazioni mediante grafici o simboli, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

- esse si basano su solidi studi presso i consumatori, scientificamente validi, e non inducono in errore il consumatore;
- la loro messa a punto è il risultato della consultazione di un'ampia gamma di gruppi d'interesse;
- esse hanno lo scopo di facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo dell'alimento all'apporto di energia e di sostanze nutritive di un regime alimentare, o dell'importanza, a tale riguardo, dell'alimento considerato;

- nel caso delle altre forme di espressione, esse si basano sia sulle assunzioni di riferimento armonizzate stabilite nell'allegato XIII, sia, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente ammessi concernenti gli apporti di energia o di sostanze nutritive;
- sono obiettive e non discriminatorie; e
- non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci.

3.5 Quali sono le esenzioni? (articolo 16, paragrafo 4, articolo 44, paragrafo 1, lettera b) e allegato V)

I seguenti prodotti sono esentati dall'obbligo di dichiarazione nutrizionale, eccettuati i casi in cui non sia formulata un'indicazione nutrizionale:

1. i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
2. i prodotti trasformati i quali, come unica trasformazione, sono stati sottoposti ad una maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che hanno come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
5. il sale e i sucedanei del sale;
6. gli edulcoranti da tavola;
7. gli estratti di caffè e gli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
8. le infusioni a base di erbe e di frutta, tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti a parte gli aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
9. gli aceti di fermentazione e i loro sucedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
10. gli aromi;
11. gli additivi alimentari;
12. gli ausiliari di fabbricazione;
13. gli enzimi alimentari;
14. la gelatina;

15. i composti di gelificazione per marmellate;
16. i lieviti;
17. le gomme da masticare;
18. i prodotti alimentari confezionati in imballaggi o recipienti la cui faccia maggiore ha una superficie inferiore a 25 cm²;
19. gli alimenti, anche di fabbricazione artigianale, forniti direttamente dal fabbricante in piccole quantità al consumatore finale o ad esercizi di commercio al dettaglio locali che forniscono direttamente il consumatore finale;
20. le bevande alcoliche (aventi un contenuto di alcol superiore all'1,2% in volume);
21. gli alimenti non preimballati (eccettuati i casi in cui lo richiedono misure nazionali).

Se la dichiarazione nutrizionale è fornita a titolo volontario, essa deve rispettare le stesse regole della dichiarazione obbligatoria. Tuttavia:

- per le bevande alcoliche, la dichiarazione non è obbligatoria e può essere limitata al solo valore energetico. Non è richiesto alcun formato specifico;
- per gli alimenti non preimballati, il contenuto della dichiarazione può limitarsi sia al solo valore energetico, sia al valore energetico e alle quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri e di sale. Sono sufficienti indicazioni per porzione o unità di consumo, a condizione che la porzione o l'unità utilizzata siano quantificate e sia indicato il numero di porzioni o di unità.

3.6 Quali altre sostanze nutritive possono essere dichiarate? (articoli 30, paragrafo 2, 32, 33, 34 e allegato XV)

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria può inoltre essere completata dall'indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:

- a) acidi grassi monoinsaturi;
- b) acidi grassi polinsaturi;
- c) polioli;
- d) amido;
- e) fibre alimentari;
- f) vitamine e sali minerali (si veda anche il successivo punto 3.7).

L'ordine di presentazione delle informazioni, ove opportuno, è il seguente:

energia
grassi
di cui
— acidi grassi saturi,
— acidi grassi monoinsaturi,
— acidi grassi polinsaturi,
carboidrati
di cui
— zuccheri,
— polioli,
— amido,
fibre alimentari
proteine
sale
vitamine e sali minerali

Se lo spazio lo permette, la dichiarazione è presentata sottoforma di tabella, con allineamento delle cifre. Se lo spazio non è sufficiente, le informazioni possono essere presentate sottoforma lineare.

Le quantità di sostanze nutritive sono espresse in grammi (g)³ per 100g o per 100ml, e possono inoltre essere espresse per porzione o per unità di consumo.

Per gli alimenti non preimballati, è sufficiente un'indicazione per porzione o unità di consumo.

³ Si vedano anche le unità di misura specifiche per le vitamine e i sali minerali nella tabella presentata al punto 3.7.

3.7 Quali vitamine e sali minerali possono essere dichiarati? Quali sono le condizioni relative alla quantità minima presente nel prodotto? Quale unità deve essere utilizzata per la dichiarazione? (articolo 30, paragrafo 2, articolo 32, paragrafi 2 e 3, articolo 33, paragrafo 1 e allegato XIII)

Le vitamine e i sali minerali citati nella successiva tabella possono essere tutti indicati se sono presenti in quantità significative. Le quantità significative sono calcolate nel modo seguente:

— 15 % dei valori nutrizionali di riferimento specificati nella tabella seguente per 100 g o 100 ml in caso di prodotti diversi dalle bevande,

— 7,5 % dei valori nutrizionali di riferimento specificati nella tabella seguente per 100 ml nel caso delle bevande, o

— 15 % dei valori nutrizionali di riferimento specificati nella tabella seguente per porzione se l'imballaggio contiene una sola porzione.

Le vitamine e i sali minerali sono espressi per 100g or per 100ml, utilizzando le unità specificate nella seguente tabella e come percentuale delle assunzioni di riferimento fissate in questa stessa tabella. Essi possono inoltre essere dichiarati per porzione o per unità di consumo.

Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati	Valori nutrizionali di riferimento (VNR)
Vitamina A (µg)	800
Vitamina D (µg)	5
Vitamina E (mg)	12
Vitamina K (µg)	75
Vitamina C (mg)	80
Tiamina (mg)	1,1
Riboflavina (mg)	1,4
Niacina (mg)	16
Vitamina B6 (mg)	1,4
Acido folico (µg)	200
Vitamina B12 (µg)	2,5

Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati	Valori nutrizionali di riferimento (VNR)
Biotina (µg)	50
Acido pantotenico (mg)	6
Potassio (mg)	2 000
Cloruro (mg)	800
Calcio (mg)	800
Fosforo (mg)	700
Magnesio (mg)	375
Ferro (mg)	14
Zinco (mg)	10
Rame (mg)	1
Manganese (mg)	2
Fluoruro (mg)	3,5
Selenio(µg)	55
Cromo (µg)	40
Molibdeno (µg)	50
Iodio (µg)	150

3.8 *Come può essere determinato l'apporto nutritivo di un alimento? (articolo 31, paragrafo 4)*

I valori dichiarati sono valori medi stabiliti sulla base:

- dell'analisi dell'alimento;
- del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure
- del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

3.9 Come può essere determinato il valore energetico di un alimento? (articolo 31, paragrafo 1 e allegato XIV)

Il valore energetico è calcolato mediante i seguenti coefficienti di conversione:

Sostanza nutritiva	Fattore di conversione
Carboidrati (ad eccezione dei polioli)	(ad 17 kJ/g — 4 kcal/g dei
Polioli	10 kJ/g — 2,4 kcal/g
Proteine	17 kJ/g — 4 kcal/g
Grassi	37 kJ/g — 9 kcal/g
Varie forme di salatrim	25 kJ/g — 6 kcal/g
Alcol (etanolo)	29 kJ/g — 7 kcal/g
Acidi organici	13 kJ/g — 3 kcal/g
Fibre alimentari	8 kJ/g — 2 kcal/g
Eritritolo	0 kJ/g — 0 kcal/g

3.10 Il contenuto nutritivo deve riferirsi all'alimento "dopo la preparazione" o all'alimento "così com'è venduto"? (articolo 31, paragrafo 3)

È obbligatorio stabilire una dichiarazione nutrizionale per l'alimento così com'è venduto ma, ove opportuno, è possibile fornire invece informazioni relative all'alimento dopo la preparazione, a condizione che il modo di preparazione sia descritto in modo sufficientemente particolareggiato. È pertanto possibile integrare solo informazioni relative all'alimento pronto per il consumo per alcuni prodotti, come le minestre disidratate in polvere.

3.11 In quali casi può figurare la dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente? (articolo 30, paragrafo 1)

La dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale sugli alimenti ai quali non è stato aggiunto sale, come il latte, la verdura, la carne e il pesce. Se il sale è stato aggiunto nel corso della trasformazione o mediante l'aggiunta di ingredienti contenenti sale, come il prosciutto, il formaggio, le olive o le acciughe, questa dicitura non può essere utilizzata.

3.12 *Il valore energetico può essere espresso unicamente in chilocalorie (kcal) se la dichiarazione nutrizionale è ripetuta volontariamente nel campo di visione principale? (articolo 32, paragrafo 1 e allegato XV)*

No, le indicazioni relative al valore energetico sono sistematicamente espresse in kj (kilojoules) e kcal (kilocalorie).

3.13 *È possibile indicare gli apporti di componenti di sostanze nutritive dichiarate a titolo volontario, come gli acidi grassi omega 3, del gruppo dei polinsaturi? (articolo 30)*

No, la dichiarazione nutrizionale è un elenco esaustivo, comprendente il valore energetico e le sostanze nutritive, alla quale non può essere aggiunta nessun'altra informazione nutrizionale (ma si veda anche la seguente domanda 3.14).

3.14 *Deve anche essere dichiarata la quantità di sostanze nutritive o altre sostanze per le quali è formulata un'indicazione nutrizionale e/o sulla salute. Tale indicazione può essere integrata nella dichiarazione nutrizionale? (articoli 30 e 49)*

Se la sostanza nutritiva che è oggetto di un'indicazione nutrizionale e/o sulla salute è integrata nella dichiarazione nutrizionale, non è necessaria alcuna indicazione complementare.

Se la sostanza nutritiva o un'altra sostanza non è integrata nella dichiarazione nutrizionale, è opportuno indicarne la quantità nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale (si veda la precedente domanda 3.13).

3.15 *Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto (soggetti ai requisiti obbligatori di etichettatura) è trascurabile, è necessario integrare questi elementi nella tabella nutrizionale? (articolo 34, paragrafo 5)*

No, quando il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto è trascurabile, la dichiarazione nutrizionale può essere sostituita dalla dicitura "contiene quantità trascurabili di ...", posta immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

Il documento intitolato "Guidance on tolerances" (orientamenti in materia di tolleranza) può dare indicazioni che consentono di definire la nozione di quantità trascurabile.

3.16 Quali informazioni nutrizionali possono essere ripetute sull'imballaggio? (articolo 30, paragrafo 3), articolo 32, paragrafo 2, e articolo 33)

Alcune indicazioni nutrizionali obbligatorie possono essere ripetute sull'imballaggio, nel campo visivo principale (in genere denominato "parte anteriore dell'imballaggio") utilizzando uno dei seguenti formati:

- il valore energetico, o
- il valore energetico e la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri e di sale.

Le regole relative all'altezza minima dei caratteri si applicano in entrambi i casi (si veda l'articolo 13, paragrafo 2, l'allegato IV e anche la domanda 3.2).

In caso di ripetizione, la dichiarazione nutrizionale rimane un elenco con un contenuto definito e limitato. Non è richiesta alcuna informazione complementare nella dichiarazione iscritta nel campo visivo principale.

In caso di ripetizione, sono sufficienti indicazioni espresse per porzione o unità di consumo (a condizione che la porzione o l'unità utilizzata sia quantificata immediatamente accanto alla dichiarazione e che il numero di porzioni o di unità contenute sia indicato sull'imballaggio). Tuttavia, deve essere fornito anche il valore energetico per 100g o per 100ml.

3.17 Quando le informazioni nutrizionali ripetute nel campo visivo principale (nella parte anteriore dell'imballaggio) sono espresse sottoforma di percentuale delle assunzioni di riferimento, questa informazione deve apparire anche nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria (nella parte posteriore dell'imballaggio)? (articolo 30, paragrafo 3, articolo 32, paragrafo 4, articolo 33 e allegato XIII)

Le informazioni nutrizionali ripetute a titolo volontario nel campo visivo principale devono contenere unicamente il valore energetico o il valore energetico e la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di carboidrati, di zuccheri, di proteine e di sale. Questi elementi devono essere indicati anche nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria (nella parte posteriore dell'imballaggio). È tuttavia possibile esprimere queste indicazioni sulla parte posteriore, sottoforma di percentuale delle assunzioni di riferimento (oltre ai valori assoluti) anche se questa forma di espressione non è utilizzata nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria.

3.18 Può essere utilizzata la sigla AR? (articoli 32 e 33)

Nel caso in cui venga utilizzata una sigla (come ad esempio "AR" per Assunzioni di riferimento), essa deve essere spiegata in una qualche parte dell'imballaggio. La dicitura

"Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)" non può essere modificata.

3.19 *Si può utilizzare la sigla QGC (quantitativo giornaliero consigliato)? (articoli 32 e 33)*

L'obiettivo del regolamento FIAC è di armonizzare il contenuto, l'espressione e la presentazione delle informazioni nutrizionali fornite ai consumatori, comprese quelle facoltative. Non è consentito pertanto utilizzare la nozione di "Quantitativo giornaliero consigliato" o la sigla QGC nel contesto dell'applicazione degli articoli 32 e 33 del regolamento (si veda anche la domanda 3.18). È inoltre opportuno rilevare che la nozione di "assunzioni di riferimento" differisce dalla nozione di "Quantitativo giornaliero consigliato", considerando che la prima non implica, contrariamente alla seconda, un consiglio nutrizionale. Consumare 20 g di grassi saturi al giorno non è un consiglio dietetico ed è opportuno evitare che i consumatori credano che si tratti di una quantità minima necessaria per rimanere in buona salute.

3.20 *La dicitura supplementare: "Assunzione di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal)" deve essere indicata immediatamente accanto a ciascuna dichiarazione nutrizionale? (articoli 32 e 33)*

Sì, quando le informazioni sono espresse sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento per 100g o 100ml.

No, quando sono espresse per porzione.

3.21 *Le assunzioni di riferimento in energia e in sostanze nutritive sono stabilite per gli adulti. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere espresse volontariamente sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento per i bambini, invece o oltre a quelle relative agli adulti? (articolo 32, paragrafo 4, articolo 36, paragrafo 3, articolo 43 e allegato XIII)*

No. L'indicazione facoltativa di assunzioni di riferimento per categorie particolari di popolazione è ammessa solo se sono state adottate disposizioni dell'Unione europea o, in loro mancanza, norme nazionali.

Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere espresse solo sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento per gli adulti, oltre alla loro indicazione in valori assoluti. Il regolamento invita tuttavia la Commissione ad adottare atti di esecuzione sull'indicazione di assunzioni di riferimento per categorie particolari di popolazione, oltre alle assunzioni di riferimento per gli adulti; dovrebbero in futuro essere disponibili valori di riferimento per i bambini. In attesa che siano adottate dall'Unione disposizioni di questo tipo, gli Stati membri possono adottare misure nazionali che fissano le assunzioni di riferimento, scientificamente dimostrate, per queste categorie di popolazione. L'utilizzazione di assunzioni di riferimento per altre categorie particolari di popolazione (come i bambini) non sarà quindi

più ammessa alla scadenza del periodo transitorio (il 13 dicembre 2014), eccettuati i casi in cui misure europee o nazionali prevedano per questi gruppi assunzioni di riferimento dimostrate scientificamente.

3.22 *Che cos'è un'unità di consumo? Possono essere utilizzati pittogrammi per definire una porzione? Il simbolo \approx o \sim può essere utilizzato nel senso di "uguale approssimativamente a" per indicare il numero di porzioni in un imballaggio? (articolo 33)*

"L'unità di consumo" deve essere facilmente riconoscibile dal consumatore e si definisce come un'unità che può essere consumata individualmente. Un'unità di consumo non corrisponde necessariamente a una porzione. Per una tavoletta di cioccolata, ad esempio, l'unità di consumo potrebbe essere un quadrato, mentre una porzione ne comprenderebbe più di uno.

I simboli o pittogrammi possono essere utilizzati per definire la porzione o l'unità di consumo. Il regolamento FIAC stabilisce solo che l'unità di consumo o la porzione siano facilmente riconoscibili e quantificate sull'etichetta. In caso di impiego di simboli o di pittogrammi, il loro significato deve essere chiaro e non indurre in errore il consumatore.

Le leggere variazioni del numero di unità o di porzioni per imballaggio possono essere segnalate collocando il simbolo \approx o \sim davanti a questo numero.

3.23 *È possibile utilizzare solo icone, invece di parole, per rappresentare le sostanze nutritive e /o il valore energetico? (articolo 34, e allegato XV)*

No, le informazioni nutrizionali obbligatorie e facoltative devono rispettare un certo formato, che impone l'indicazione delle parole "energia" e "sostanze nutritive".

Il principio generale in virtù del quale le informazioni obbligatorie devono essere espresse mediante parole e cifre si applica anche alle informazioni fornite a titolo volontario. I pittogrammi e i simboli possono essere utilizzati oltre alle parole e alle cifre.

3.24 *Per i prodotti destinati alla vendita in più paesi, è possibile fornire una dichiarazione nutrizionale nel formato richiesto dagli Stati Uniti e dal Canada, oltre a quella conforme al regolamento FIAC? (articoli 30 e 34, allegati XIV e XV)*

No. L'indicazione di una dichiarazione nutrizionale nel formato richiesto dagli Stati Uniti e dal Canada non sarebbe conforme ai requisiti dell'Unione, dal momento che tutte le informazioni nutrizionali, obbligatorie o facoltative, devono rispettare le regole stabilite dal regolamento FIAC. Tale etichettatura rischierebbe inoltre di indurre in errore il consumatore, poiché i fattori di conversione utilizzati negli Stati Uniti per calcolare il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive sono diversi.

3.25 *Il tenore di "sale" dichiarato nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria è calcolato mediante la formula: sale = sodio × 2,5. Devono essere prese in considerazione per questo calcolo tutte le forme di sodio provenienti da vari ingredienti, come il saccarinato o l'ascorbato di sodio?*

Sì, il tenore equivalente in sale deve sempre essere calcolato a partire dalla quantità totale di sodio contenuto nell'alimento, utilizzando la formula: sale = sodio × 2,5.

3.26 *Quando si applicano le nuove regole sull'etichettatura nutrizionale? (articoli 49, 50, 54 e 55)*

Le nuove regole sono applicabili a partire dal 13 dicembre 2016. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima di questa data possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte. Le imprese che scelgono di fornire indicazioni nutrizionali volontarie tra il 13 dicembre 2014 e il 12 dicembre 2016 devono seguire le regole relative al contenuto e alla presentazione previste dal regolamento FIAC.

Se vengono formulate indicazioni nutrizionali e/o sulla salute, o se sono aggiunti agli alimenti vitamine e/o sali minerali, la dichiarazione nutrizionale deve essere conforme al regolamento FIAC a partire dal 13 dicembre 2014.

3.27 *Gli operatori possono adattare la loro etichettatura nutrizionale alle nuove regole prima del 13 dicembre 2014? È possibile optare per un'adozione parziale delle nuove norme sull'etichettatura nutrizionale o l'adozione di una di queste disposizioni impone il rispetto di tutte le altre? (articoli 54 e 55)*

Sì, gli operatori del settore alimentare possono adottare le nuove norme sull'etichettatura prima del 13 dicembre 2014, piuttosto che rispettare le norme stabilite dalla direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. Gli operatori del settore alimentare che scelgono di applicare le nuove regole sono tenuti a rispettarle nel loro insieme. A esempio, se decidono di applicare le nuove norme che disciplinano la quantità significativa di vitamine e di sali minerali, devono rispettare tutte le altre nuove norme che disciplinano l'etichettatura.